

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2785 del 04/06/2018
Oggetto	DPR 13 MARZO 2013 N. 59 - L.R. nr. 13/2015 - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) - SOCIETA' ALGAS DI ZANZI GIAMBATTISTA & C. s.a.s. - ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI ED AUTOLAVAGGIO - SITA IN LUGO (RA) - VIA DE' BROZZI, 79.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2909 del 04/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno quattro GIUGNO 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 13 MARZO 2013 N. 59 - L.R. nr. 13/2015 – ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) – SOCIETA' ALGAS DI ZANZI GIAMBATTISTA & C. s.a.s. – ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI ED AUTOLAVAGGIO - SITA IN LUGO (RA) – VIA DE' BROZZI, 79.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA altresì la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795, del 31 ottobre 2016, recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

CONSIDERATE le *"Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015"*, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con atto di indirizzo PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in data 08/01/2018 (pervenuta al protocollo ARPAE in data 19/01/2018, pratica Arpae nr. 3716/2018), dalla società Algas di Zanzi Giambattista & C. s.a.s. (P.IVA 00069600393), avente sede legale e dell'impianto a Lugo (RA) via Dè Brozzi, 79, tesa ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del DPR nr. 59/2013, comprensiva dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue classificate acque reflue industriali e acque reflue di prima pioggia in pubblica fognatura (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale"* - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale"* e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- *DGR n. 286, del 14 febbraio 2005*, concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- *DGR nr. 1860, del 18 dicembre 2006*, recante linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286/2005;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATI gli atti istruttori e il parere del soggetto competente in materia ambientale (SUAP Unione dei Comuni della Bassa Romagna Romagna) emerge che:

- l'istanza è relativa al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue classificate acque reflue industriali ed acque reflue di prima pioggia in pubblica fognatura, derivanti dall'attività di distribuzione carburanti e di autolavaggio;
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, del DPR n. 59/2013, (nota Arpae PG 3876, del 26/03/2018);
- il procedimento, *ai sensi dell'art. 8, comma 2), della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.*, è stato avviato il 02/02/2018;
- ai fini dell'adozione dell'AUA si acquisisce (PG 6979, del 30/05/2018) il parere favorevole, con prescrizioni, dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, soggetto competente in materia ambientale per l'autorizzazione allo scarico in oggetto e da ricomprendere nell'AUA;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna (nota acquisita al PG con il nr. 49231/2014 del 29/05/2014), in base alle quali le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici disciplinate dal D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011, risultando quindi esonerate da tale obbligo;

TENUTO CONTO degli elementi su riportati si ritiene di poter procedere all'adozione dell'AUA in favore della Società Algas di Zanzi Giambattista & C. s.a.s., nel rispetto di condizioni e prescrizioni specifiche per l'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti ed autolavaggio, in riferimento al titolo abilitativo ambientale richiesto e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

CONSIDERATO CHE per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

Al sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARP AE di Ravenna:

DISPONE

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. DI ADOTTARE, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della società Algas di Zanzi Giambattista & C. s.a.s. (P.IVA 00069600393), avente sede legale e dell'impianto a Lugo (RA) via Dè Brozzi, 79, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi), che vede l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna quale soggetto competente in materia ambientale.
Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui l'Impresa deve essere in possesso in quanto previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, in riferimento al titolo abilitativo ambientale sostituito dalla presente AUA, contenuti nell'Allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, pena la sua revoca. In particolare, l'**Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali e di prima pioggia.
È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;
 - 3.b) eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate, ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013.
Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare: ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali - quantitative degli scarichi sarà soggetto a nuova autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
 - 3.c) la presente AUA è comunque soggetta a rinnovo, ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA è di 15 anni, a far data dal giorno del rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR. n. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che:
 - l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARP AE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
 - sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARP AE ed agli altri

soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento;

- la Sezione provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

*Firmato digitalmente**

* Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale

CONDIZIONI:

L'insediamento produttivo, ove viene svolta attività di distribuzione carburanti e autolavaggio, origina acque reflue, classificate acque reflue industriali e acque reflue di prima pioggia.

Le acque reflue industriali vengono trattate in vasca desabbiatrice, vasca disoleatrice ed elettropompa soffiante. Tali acque trattate vengono convogliate ad un serbatoio di accumulo (capacità massima di 5 mc), al fine del loro riutilizzo nelle fasi di prelavaggio dei mezzi e in parte scaricate in fognatura mista.

Le acque reflue di prima pioggia vengono raccolte da caditoie sifonate poste nel piazzale, e convogliate ad un sistema di trattamento composto da un pozzetto scolmatore che divide le acque di prima pioggia da quelle di seconda pioggia, da un bacino di accumulo dimensionato a norma di legge, successivamente, i reflui, vengono convogliati al bacino di disoleazione.

I reflui così trattati, vengono accolti, previo passaggio nel pozzetto di ispezione, nella rete fognaria comunale mista esistente con trattamento finale all'impianto di depurazione di Via Tomba n.25 a Lugo.

Le planimetria della rete fognaria allegata costituisce parte integrante dell'AUA.

PRESCRIZIONI:

- 1) Sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici) non oggetto della presente autorizzazione, unicamente gli scarichi derivanti dal lavaggio di automezzi e da acque di prima pioggia.
- 2) Lo scarico delle acque reflue industriali provenienti dal lavaggio auto, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, deve essere conforme ai valori limite di emissione di cui alla Tabella 1 del Regolamento del Comune di Lugo per gli scarichi in rete fognaria pubblica.
- 3) Deve essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque reflue industriali che attesti la conformità alla Tabella 1 del Regolamento sopra menzionato, per i seguenti parametri minimi: pH - BOD - COD - fosforo totale - azoto nitroso - azoto nitrico - azoto ammoniacale - SST - idrocarburi totali - tensioattivi totali. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, devono essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con cadenza triennale all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ad ARPAE - Servizio Territoriale di Ravenna e Arpa SAC Ravenna ed al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.). Devono, altresì, essere presentati all'atto della richiesta di rinnovo dell'autorizzazione.
- 4) Lo scarico delle acque reflue di prima pioggia provenienti, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, deve essere conforme ai valori limite di emissione di cui alla Tabella 1 del Regolamento del Comune di Lugo per gli scarichi in rete fognaria pubblica.
- 5) Deve essere eseguito, con cadenza almeno annuale, un campionamento rappresentativo delle acque reflue di prima pioggia, che attesti la conformità alla Tabella 1 del Regolamento sopra menzionato, per i seguenti parametri minimi: Solidi Sospesi Totali, COD, BOD, Idrocarburi Totali. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, devono essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati con cadenza triennale all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ad ARPAE - Servizio Territoriale di Ravenna e Arpa SAC Ravenna ed al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.). Devono, altresì, essere presentati all'atto della richiesta di rinnovo dell'autorizzazione.

- 6) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
- dissabbiatore, disoleatore e impianto a Bio ossidazione (sulla linea di scarico delle acque reflue autolavaggio);
 - pozzetto deviatore (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
 - vasca prima pioggia (sulla linea di scarico delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale);
 - disoleatore con filtro a coalescenza (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia);
 - misuratore di portata elettromagnetico e registratore videografico (sulla linea di scarico della vasca prima pioggia) approvato e piombato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.);
 - pozzetti di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue autolavaggio e prime piogge) costantemente accessibili agli organi di vigilanza e controllo individuati mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
- Entro 6 mesi dal rilascio dell'atto autorizzatorio**, se non già presente un sistema di quantificazione della portata, la società deve provvedere all'installazione del suddetto sistema di misurazione, fornendo al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) la relativa documentazione tecnica e richiedendone la necessaria piombatura.
- 7) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al punto precedente potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.). La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione del Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.).
- 8) La vasca di prima pioggia deve essere dotata di un sistema, che escluda l'afflusso delle acque di seconda pioggia a riempimento avvenuto.
- 9) Lo svuotamento della vasca prima pioggia deve essere attivato 48-72 ore dopo la fine dell'evento meteorico e comunque mai mentre piove. La portata della pompa atta allo svuotamento non deve superare 0,5 l/sec.
- 10) Al fine di mantenere efficiente l'impianto di depurazione, deve essere effettuata periodica manutenzione all'impianto di trattamento dei reflui, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni devono essere smaltiti e gestiti, in ottemperanza della parte IV del D.Lgs. 152/06 s.m.i. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 11) Al termine di ogni evento meteorico di intensità rilevante deve essere controllato il livello dei sedimenti depositati all'interno della vasca di accumulo ed il livello dello strato di oli nel comparto di disoleazione provvedendo, qualora necessario, alla loro asportazione.
- 12) Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) può, in qualunque momento a mezzo di incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 13) E' fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ad ARPAE – SAC e ad ARPAE – Sezione Territoriale Faenza – Bassa Romagna, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 14) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- 15) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente

comunicata all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, ad ARPAE – SAC e ad ARPAE – Sezione Territoriale Faenza – Bassa Romagna e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

- 16) La società deve stipulare con il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) un apposito contratto per il servizio di fognatura e depurazione come previsto dalla Deliberazione della Regione Emilia Romagna n° 1480 del 11/10/2010. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) provvederà ad inviare alla società, nel più breve tempo possibile, il suddetto contratto che dovrà essere sottoscritto, dal legale rappresentante, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento.
- 17) Il titolare è tenuto a presentare al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
- 18) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) si riserva la facoltà di richiedere agli Enti competenti la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.
- 19) E' fatto obbligo al titolare dello scarico di non immettere e di evitare l'immissione nella fognatura di sostanze vietate ai sensi della vigente normativa.
- 20) I pozzetti ufficiali di prelevamento, così come disposto al comma 3 dell'art. 101 del D.lgs 152/06 e s.m.i, devono essere mantenuti sempre accessibili ed in sicurezza agli organi di vigilanza. Devono essere pertanto previsti opportuni interventi di manutenzione e sugli stessi non devono essere mai depositati materiali di alcun tipo.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

*Firmato digitalmente**

* Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.